



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
SECONDA CIVILE

Il tribunale, riunito in composizione di:

dott. Sergio Rossetti	Presidente
dott. Guendalina Pascale	Giudice
dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato iscritto al n. **RGCP 123/2018** promosso dalla società **GRUPPO** [redacted] con sede legale in Milano Via [redacted]

1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* [redacted] rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] del Foro di Roma e GIANLUCA [redacted] pro di Milano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano Via [redacted]

-RICORRENTE-

Il Tribunale letti gli atti, udito il giudice relatore;

letta l'istanza della proponente in data 1.4.2019 per la proroga del termine per il deposito della proposta di concordato o della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione di ulteriori giorni trenta, con decorrenza dal termine concesso e già una volta prorogato per giorni trenta, scaduto alla data del 1.4.2019, come da decreto collegiale in data 28.2.2019;

considerato che la motivazione per la concessione della proroga limitatamente al termine di trenta giorni era stata così motivata: *"rilevato tuttavia che in ragione delle criticità evidenziate nel parere del pre-Commissario Giudiziale (aumento dei costi in prededuzione per professionisti, marginalità assente, rischio di perdite di cassa e accertamento del passivo già in parte compiuto per l'accordo di ristrutturazione) la proroga deve essere limitata a trenta giorni dalla data odierna, con obbligo di informativa specifica tra quindici giorni sullo stato di avanzamento della proposta e del lavoro degli attestatori oltrechè sui flussi di cassa e su eventuali perdite maturate"*;

premesso che il disposto dell'art. 161 ultimo comma L.F. prevede che *"fermo restando quanto disposto dall'art. 22 primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"*, essendo pertanto consentita dalla legge fallimentare la proroga anche in caso di concessione del termine minimo di sessanta giorni, in considerazione della pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento;





rilevato tuttavia che - come anche si evince dalla formulazione letterale della norma - il termine è prorogabile una volta soltanto fino ad un massimo di sessanta giorni e con valutazione unica e discrezionale da parte del Tribunale in ordine all'arco temporale concedibile ulteriormente; ritenuto che il termine predetto di proroga entro un limite massimo di sessanta giorni (concedibile certamente in misura minore) ed in concreto statuito in misura pari a giorni trenta è espressamente qualificato dalla legge come perentorio e non ordinatorio, il che è desumibile dalla locuzione "non oltre", con la conseguenza che una volta consumato il motivato potere valutativo da parte del Tribunale entro il limite di legge, in unica scansione procedimentale, lo stesso termine non può essere prorogato con un secondo provvedimento che allunghi tale termine fino ad un massimo complessivo di giorni sessanta, in virtù del principio generale di improrogabilità dei termini perentori che si desume dal combinato disposto degli artt. 152 ultimo comma e 153 comma 1 c.p.c.; ritenuto poi che non è consentito trarre argomenti giuridici sull'ulteriore prorogabilità del termine dal confronto con la differente formulazione dell'art. 181 LF – il quale afferma che il termine di durata massima della procedura di concordato preventivo dal ricorso ex art. 161 co. 6 LF fino all'omologa è pari a nove mesi – laddove si esprime con la dizione "*il termine può essere prorogato per una sola volta dal Tribunale di sessanta giorni*", disponendo una proroga "secca" per sessanta giorni ove il Tribunale decida di esercitare tale potere, mentre l'art. 161 ultimo comma LF lascia il potere discrezionale al Tribunale di modulare il termine di legge entro e "non oltre" sessanta giorni, prevedendo a ben vedere entrambe le norme la medesima scansione procedimentale unitaria;

ritenuto poi che la differente formulazione possa spiegarsi con la diversa *ratio* e finalità, posto che l'art. 181 LF ha valenza acceleratoria e intende assicurare la ragionevole durata del procedimento, mentre l'art. 161 LF assicura in modo più pregnante che il concordato "in bianco" non sia uno strumento dilatorio nell'adempimento delle obbligazioni contratte dal ricorrente, ma sia finalizzato unicamente a consentire la composizione della crisi, mediante la formulazione del piano e della proposta, in concomitanza al beneficio dell'improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori;

rilevato che il termine è già scaduto al 1 aprile 2019 ed in assenza di proroga e di presentazione del piano nei termini occorre fissare udienza per l'inammissibilità ex art. 162 LF: infatti, sotto il profilo procedurale il Tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall'art. 160, co. 2 e 3, L.Fall. entro il termine fissato, deve appunto convocare il debitore in camera di consiglio;

visto l'art. 162 co. 2 LF (da applicarsi in ragione della carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 161 LF);

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile l'istanza di proroga del termine ex art. 161 co. 6 LF depositata in data 1.4.2019 da

FISSA

per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 162 L.F. nonché per l'esame dell'istanza per dichiarazione di





fallimento **rg prefallim. Ist. n. 1739/2018** (promossa da [redacted] ai sensi dell'art. 15 L.F. l'udienza in data **11 aprile 2019 ad ore 12,30**;

MANDA

la cancelleria per la notifica di copia della comunicazione del presente decreto alla società proponente, al pre-Commissario Giudiziale **Dott. GILIANO CRIVELLO** all'istante per il fallimento [redacted] (nel fascicolo RG prefallimentare 1739/2018 riunito), ed al Pubblico Ministero in sede ai fini della tutela degli interessi pubblici, autorizzando sin d'ora il ricorso allo strumento del fax, oltre la PEC.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 4 aprile 2019.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott. Sergio Rossetti

